

CASI CONTROVERSI

Da comunicare i finanziamenti della ditta individuale?

di **Giovanni Valcarenghi**

Il prossimo mese di **dicembre**, salvo proroghe, i contribuenti dovranno confrontarsi con l'invio della **comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e familiari**, nonché dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni** effettuate a favore delle **società**. Abbiamo allora concentrato la nostra attenzione sul [Provvedimento 2.8.2013, n. 94904](#), in forza del quale anche **l'imprenditore individuale** dovrebbe comunicare l'ammontare dei **finanziamenti effettuati da terzi a beneficio dell'impresa**.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 36-*septiesdecies*, del D.L. n. 138/2011, prevede testualmente che *"...l'Agenzia delle entrate ...ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società"*.

Va subito evidenziato che la **norma sembra riferirsi unicamente** ai finanziamenti e/o capitalizzazioni effettuati a favore di **enti collettivi, trascurando** del tutto l'ipotesi dell'**impresa individuale**: peraltro, anche l'utilizzo del termine "capitalizzazione" avvalorava l'idea che il legislatore intenda riferirsi solo al caso dei versamenti a favore di società.

Tuttavia, il **Provvedimento** di approvazione del tracciato sancisce che:

- **obbligati** all'adempimento sono i **soggetti** che esercitano **attività di impresa**, sia in forma **individuale** che **collettiva**;
- tali soggetti obbligati **comunicano** all'Anagrafe Tributaria i dati delle **persone fisiche soci o familiari** dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, **finanziamenti o capitalizzazioni** per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore ad € 3.600**.

Diversamente da quanto stabilito dalla norma primaria, dunque, l'Agenzia ricomprende nel novero dei **soggetti obbligati** alla comunicazione anche gli **imprenditori individuali** e, di conseguenza, ritiene rilevanti ai fini della segnalazione i **finanziamenti** effettuati a favore della **ditta individuale** ad opera di un **familiare del titolare**. Tale ultima limitazione deriva dal fatto che il Provvedimento specifico esclude l'obbligo di comunicazione anche per i beni concessi in uso gratuito, prescrivendolo diversamente nel caso di assegnazione gratuita o inferiore al valore normale ad un familiare del titolare.

Anche la **struttura grafica** del modello appare **raccordata** con questa “estensione”; infatti, se nel caso della **società** è chiaro l'intento di richiedere l'obbligo di trasmissione al **soggetto beneficiario delle somme** (ente collettivo), si spiega la richiesta di **compilazione** del modello anche da parte di una **persona fisica** (imprenditore individuale) in relazione ai **finanziamenti** che gli siano stati erogati da un **familiare**.

Tenuto conto di quanto sopra, a parere del Comitato, **le richieste dell'Agenzia appaiono eccedenti la prescrizione normativa** e rischiano, in gran parte dei casi, di rivelarsi poco utili rispetto alla finalità di monitoraggio. Infatti, pensando alla **situazione tipica di due coniugi**, mal si concilia l'idea di **riuscire a separare le rispettive posizioni** (quella dell'imprenditore e quella del familiare) quando, come spesso accade, i **flussi monetari** provengono da **posizioni bancarie cointestate**: sarebbe non poco problematico stabilire se un “presunto finanziamento” proveniente dal conto della famiglia sia ascrivibile all'imprenditore o al coniuge di quest'ultimo.

In secondo luogo, ma qui il problema si estende anche alle società, non va trascurato che spesso si tratta di soggetti che utilizzano **il regime della contabilità semplificata**, che di certo non agevola la ricostruzione delle movimentazioni da indicare nella comunicazione.

Infine, se è vero che la segnalazione in parola ha finalità di supporto all'accertamento sintetico e redditometrico, non possiamo dimenticare il fatto che **la posizione del contribuente va valutata in maniera complessiva**, tenendo conto anche della situazione del **nucleo familiare**.

In conclusione, il Comitato ritiene che la **comunicazione dei finanziamenti effettuati dal familiare dell'imprenditore a favore di una ditta individuale, non sia da ricomprendere nella comunicazione telematica da trasmettere il prossimo 12 dicembre**, supportati dal fatto che la norma limita l'adempimento ai soggetti con natura societaria.